



**COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

R E G O L A M E N T O

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _18_ del 07/04/2016__

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'articolo 141 e seguenti del R.D. 06 maggio 1940 n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773", così come modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311.

Articolo 2 - Composizione e nomina

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Brembate (di seguito denominata "Commissione") è nominata con atto del Sindaco e resta in carica per tre anni.

Venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

La Commissione Comunale di Vigilanza è così composta:

- a. Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b. Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
- c. Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato;
- d. Responsabile del Settore Territorio e Ambiente o suo delegato;
- e. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f. un esperto in materie elettrotecniche;

Fanno inoltre parte della Commissione, quali membri aggregati:

- a. un esperto in acustica, quando si tratti di locali o impianti che comportano un particolare impatto acustico;
- b. un rappresentante del CONI provinciale o suo delegato quando trattasi di impianti sportivi.

Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 311/2001 per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

La Commissione Comunale di Vigilanza è presieduta dal Sindaco (o suo delegato).

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale che verrà designato dal Presidente.

I componenti della Commissione decadono in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.

Articolo 3 - Competenze

La Commissione di cui agli articoli 140 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza provvede, ai fini dell'applicazione dell'articolo 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'articolo 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo così come modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 311/2001.

In particolare la Commissione, ai fini del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S., provvede a:

- ✓ **Esprimere** il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- ✓ **Verificare** le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- ✓ **Accertare** la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- ✓ **Accertare**, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998 n.3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- ✓ **Controllare** con frequenza triennale che vengano osservate le norme e le

cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e/o accertamenti di cui ai precedenti commi sono sostituiti da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, nell'albo degli architetti, nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996.

E' sempre fatto salvo il parere preventivo di cui al primo punto secondo comma del presente articolo, da parte della Commissione sui progetti di impianti fissi, nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti anche per una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone.

Articolo 4 - Richiesta di intervento della Commissione

Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere indirizzata al Presidente della Commissione e presentata all'ufficio protocollo del Comune:

- a. nel caso di parere su progetto (di nuova realizzazione o di ristrutturazione/modifica), cambio di gestione o richiesta di sopralluogo relativo a locale di pubblico spettacolo permanente la Commissione esprimerà il proprio parere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda e comunque secondo quanto disposto dalla L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. nel caso di manifestazione avente carattere temporaneo la domanda di agibilità dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento.

In casi di comprovata urgenza, da valutare di volta in volta, a cura del responsabile del procedimento, potrà essere presentata domanda anche in termini inferiori a quanto sopra esposto (nella domanda dovranno essere espresse le motivazioni che giustificano l'urgenza).

Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste avanzate, e qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza, provvederà a darne comunicazione al richiedente (con

comunicazione scritta anche per via telematica).

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione (in n. 2 copie) prevista in riferimento alla tipologia di intervento della Commissione richiesto dall'interessato, fermo restando che, in relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Articolo 5 - Funzionamento

Convocazione

L'avviso di convocazione ai componenti della Commissione, contenente la data, il luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione, deve essere inviato con avviso scritto anche per via telematica almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la seduta o sopralluogo.

In relazione ai casi eccezionali, riconosciuti con carattere di urgenza il termine di cui al comma precedente sarà derogato e valutato di volta in volta dal Presidente.

I componenti effettivi, qualora impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.

Gli incontri della Commissione sono comunicati, a cura del segretario della commissione, al richiedente il provvedimento finale, che può presenziare (su richiesta dello stesso e/o convocato dalla Commissione) e fornire eventuali chiarimenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento od al tecnico di fiducia eventualmente delegato, anche per via telematica, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvo casi di urgenza.

I sopralluoghi allo scopo del rilascio della licenza di agibilità ex articolo 80 T.U.L.P.S. saranno di massima effettuati dal lunedì al venerdì non festivi, antecedentemente alle ore 17,00, ad eccezione di casi particolari su motivata richiesta del soggetto

interessato e comunque nel caso di attività a carattere temporaneo.

Qualora non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o realizzato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile della Commissione. Qualora, invece, si richieda che l'esame o il sopralluogo siano compiuti entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale data.

Riunione

Le riunioni della Commissione si tengono di norma presso gli Uffici Comunali e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti di cui dall'articolo 2 secondo comma nonché di quelli all'articolo 2 terzo comma quando invitati.

In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio/invitato, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda per tempo a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.

I Commissari hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 51 del Codice di Procedura Civile.

Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

Formulazione del parere e relativo verbale

Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori/invitati e deve essere redatto per iscritto e contenuto nel verbale di riunione.

Il parere è assunto a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale di riunione deve contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e delle decisioni assunte e devono essere riportati:

1. i nomi dei componenti presenti, con l'indicazione, ove ne ricorra il caso, del conferimento della delega;

2. l'indicazione dell'eventuale presenza dell'interessato o di suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
3. eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
4. eventuali dichiarazioni di voto;
5. condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e da tutti i componenti presenti e comunicato all'interessato per iscritto a cura del Responsabile del Procedimento. Quest'ultimo invierà altresì copia agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.

Il Responsabile del Procedimento ha altresì l'incarico di custodire gli originali dei verbali.

Articolo 6 - Definizioni

Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19 agosto 1996 "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*", ai fini del presente Regolamento:

- a. luogo pubblico: luogo a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
- c. luogo aperto al pubblico: luogo a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- d. luogo esposto al pubblico: luogo che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- e. spettacoli: forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- f. trattenimenti: forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
- g. manifestazioni temporanee: forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;

- h. allestimenti temporanei: strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- i. locali: insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- j. spettacoli viaggianti: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;
- k. parchi di divertimento: complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- l. parchi di divertimento permanenti: parchi il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.

Articolo 7 - Locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione

Viste le specificazioni di cui all'articolo 17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno n. 16 del 1951 e D.M. 19 agosto 1996 la verifica da parte della Commissione si esplica, principalmente su:

- ✓ teatri con capienza inferiore a 1.300 persone;
- ✓ teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) con capienza fino a 1.300 persone;
- ✓ cinematografi con capienza inferiore a 1.300 persone;
- ✓ cinema - teatri ovvero locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere, con capienza inferiore a 1.300 persone;
- ✓ locali di trattenimento, ovvero locali destinati ad attrazioni varie nonché

spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti, con capienza inferiore a 5.000 persone;

- ✓ sale da ballo, discoteche, disco - bar, night club, con capienza inferiore a 5.000 persone;
- ✓ luoghi destinati a spettacoli viaggianti, con capienza inferiore a 1.300 persone;
- ✓ circhi, con capienza inferiore a 1.300 persone;
- ✓ luoghi all'aperto, ubicati in spazi all'aperto ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero delimitato o attrezzato con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere, con capienza inferiore a 5.000 persone;
- ✓ locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, con capienza inferiore a 5.000 persone;
- ✓ sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, con capienza inferiore a 5.000 persone;
- ✓ impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, con capienza inferiore a 5.000 persone;
- ✓ piscine natatorie pubbliche dotate di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, con capienza inferiore a 5.000 persone;
- ✓ auditori e sale convegno, con capienza inferiore a 1.300 persone;

Sono esclusi dal campo di attività della Commissione:

- a. luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della "Regola Tecnica"

allegata al D.M. 19 agosto 1996;

- b. locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c. circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- d. pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone;
- e. allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo.
- f. sagre e fiere di cui al D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i. e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- g. mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- h. impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- i. singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park.

Per i casi di cui alla lettera a), e), i) congiuntamente alla S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) di cui alla licenza prevista all'articolo 68 o 69 del R.D. n. 773/1931, deve essere presentata al Presidente della Commissione prima dell'inizio della manifestazione: una relazione descrittiva dell'evento corredata dall'idoneità statica delle strutture allestite, la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati ex Legge 46/90 e s.m.i. a firma di tecnici abilitati, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Articolo 8 - Allestimenti temporanei

Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui al D.P.R. 311/2001 articolo 141 comma 3, salvo che la Commissione non ritenga che, per la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Quanto sopra deve essere avvalorato da dichiarazione resa dal richiedente, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in occasione delle richieste di licenza ex articolo 80 del T.U.L.P.S..

L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego, con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla Commissione. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato ai sensi della legge n. 46/1990 e s.m.i..

Articolo 9 - Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

Per i locali e gli impianti temporanei di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 e s.m.i., nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Successivamente, al termine delle operazioni di installazione, deve essere presentata prima dell'inizio dell'attività temporanea dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità, ai sensi della legge n. 46/90 e s.m.i., a firma di tecnico

abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti.

Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi l'esame progetto resta, comunque, demandato alla competenza della Commissione.

Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

Articolo 10 - Locali ed impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone

Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. dei locali e impianti fissi con capienza superiore a 200 persone, anche in caso di cambio gestione, dovrà essere presentata la domanda con le modalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Le verifiche e gli accertamenti dovranno essere effettuati dalla Commissione.

In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di volturazione nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici.

Articolo 11 - Attività di Spettacolo Viaggiante

Le nuove attrazioni e quelle esistenti di Spettacolo Viaggiante, dovranno essere registrate ed ottenere un codice identificativo ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 (G.U. n.136 del 14 giugno 2007 "*Norme di sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante*").

Il relativo procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della Commissione.

La Commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

- a. verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;

b. sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione abilitato.

E' fatta salva la facoltà della Commissione di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.

Acquisito il parere della Commissione, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del D.M. 18 maggio 2007, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo, costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dell'anno di rilascio. Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della Legge 18 Maggio 1968 n. 337, il parere della Commissione integra, relativamente agli aspetti di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'articolo 141 primo comma lettera d), del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 63.

Articolo 12 - Controlli di cui all'articolo 141, comma 1 lettera e) del R.D. n. 635/1940

Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli sull'osservanza delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'articolo 141 primo comma, lettera e) del R.D. n. 635/1940.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 141/bis, ultimo comma del R.D. n. 635/1940, tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno, comunque, sempre parte i componenti della Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del secondo comma dell'articolo 141/bis stesso (Dirigente medico o da medico suo delegato dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato).

L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per iscritto al Presidente della Commissione, entro il termine fissato dalla Commissione con, se del caso, il suggerimento all'autorità competente circa gli eventuali provvedimenti da

adottare.

Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la Commissione per ratificare l'esito del controllo effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo e trasmettere alle autorità competenti le risultanze conclusive della ratifica da approvarsi da parte della Commissione con apposito verbale.

Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

Articolo 13 - Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione

Non rientrano nella competenza della Commissione le verifiche di:

- ✓ locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- ✓ parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

Articolo 14 - Immissione rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo

Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo del tipo: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, Luna Park, manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente, devono osservare le disposizioni di cui alla classificazione acustica del territorio comunale.

Nel caso non sia possibile per motivi eccezionali e documentali rispettare i limiti e gli orari di cui al regolamento sopra indicato, può essere richiesta autorizzazione in deroga.

Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di esentare l'organizzatore dalla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica, quando il contesto dei luoghi in cui l'attività si svolge (assenza di ricettori nelle immediate vicinanze, strumenti musicali privi di amplificazione ecc.) lo consente, oppure se è già stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella stessa maniera, oppure se trattasi di manifestazioni di non rilevante importanza (musica di sottofondo, esecuzioni musicali, ecc.) senza apprestamenti in genere per lo stazionamento del pubblico, organizzate di norma da organizzazioni pubbliche o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ad es.: Comitati Cittadini, Pro-Loco, Enti Benefici, Parrocchie in aree pubbliche e/o private).

Articolo 15 - Compensi e spese di verifica e sopralluogo

Con proprio provvedimento la Giunta Comunale potrà stabilire le spese di istruttoria e/o diritti di sopralluogo che saranno a carico del richiedente. Sono escluse dal pagamento di tali spese le organizzazioni "no profit" per le manifestazioni di pubblico spettacolo di carattere temporaneo.

Nel caso previsto dal comma precedente le modalità e i termini di pagamento delle spese/diritti saranno stabilite dal Giunta Comunale fermo restando che il mancato versamento delle descritte spese/diritti, comporta la non effettuazione delle verifiche.

Articolo 16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista.

Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.